

# Servizi (Anpit - Cisl)

Parti contraenti	Stipula	Decorrenza	Scadenza		Rinnovo economico
			Economica	Normativa	
Anpit, Aiav, Cidec, Unica, Confimprenditori, Pmi Italia, Uai-Tcs, Cisl	24.5.2022	1.5.2022	30.4.2025	30.4.2025	-

	Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (1)			
	Da 1.5.2022	da 1.1.2023	da 1.1.2024	Da 1.1.2025
Dirigente	3.721,25	3.794,25	3.867,25	4.013,25
Q	2.344,90	2.390,90	2.436,90	2.528,90
A1	2.039,04	2.079,04	2.119,04	2.199,04
A2	1.784,16	1.819,16	1.854,16	1.924,16
B1	1.631,23	1.663,23	1.695,23	1.759,23
Op. vendita gestionale	1.468,11	1.496,91	1.525,71	1.583,31
B2	1.478,30	1.507,30	1.536,30	1.594,30
Op. vendita 1° cat.	1.330,47	1.356,57	1.382,67	1.434,87
C1	1.326,98	1.353,78	1.380,58	1.434,18
Op. vendita 2° cat.	1.194,28	1.218,40	1.242,52	1.290,76
C2	1.224,22	1.248,62	1.273,02	1.321,82
Op. vendita 3° cat.	1.101,80	1.123,76	1.145,72	1.189,64
D1	1.122,27	1.144,67	1.167,07	1.211,87
D2	1.019,52	1.039,52	1.059,52	1.099,52

\*Comprende la paga base, l'ex indennità di contingenza e l'E.d.r.

## Apprendistato professionalizzante

Retribuzione da 1.5.2022

Livello	Periodo apprendistato (mesi)	Livello di inquadramento	Aliquota da applicare
A1	0 - 18	B1	1.631,23
	19 - 36	A2	1.784,16
A2	0 - 18	B2	1.478,30
	19 - 36	B1	1.631,23
B1	0 - 18	C1	1.326,98
	19 - 36	B2	1.478,30
B2	0 - 18	C2	1.224,22
	19 - 36	C1	1.326,98
C1	0 - 16	D1	1.122,27
	17 - 32	C2	1.224,22
C2	0 - 15	D2	1.019,52
	16 - 30	D1	1.122,27
D1	0 - 14	D2	815,62
	15 - 28	D2	917,57
Op. vendita gestionale	0 - 18	Op. vendita cat. 2	1.194,28
	19 - 36	Op. vendita cat. 1	1.330,47
Op. vendita cat. 1	0 - 18	Op. vendita cat. 3	1.101,80
	19 - 36	Op. vendita cat. 2	1.194,28
Op. vendita cat. 2	0 - 18	Op. vendita cat. 3	881,44
	19 - 36	Op. vendita cat. 3	991,62

## Elemento Perequativo Mensile Regionale (P.B.N.C.M.)

È un elemento introdotto al fine di recuperare il differenziale dei diversi indici regionali del costo della vita. Varia in funzione della regione, del livello di inquadramento e all'orario di lavoro.

INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI				
E.D.R.	Funzione quadro	Diploma	Laurea	Cassa <sup>1</sup>
10,33	non regolamentata	nessuna particolarità	nessuna particolarità	78,00 € lordi
Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 giorni solari nel mese, qualora abbia obbligo di quadratura dei conti e completa responsabilità per errori, spetta un'indennità mensile di cassa e di maneggio di denaro pari a				
Numero mensilità	Coefficiente giornaliero	Coefficiente orario		Orario normale di lavoro settimanale
13	26	orario: 173, ad esclusione dei lavoratori discontinui, per i quali il divisore sarà dato dall'orario settimanale concordato (massimo 45 ore), moltiplicato per il coefficiente 4,33, con arrotondamento all'unità (con 45 ore settimanali: 45 x 4,33 = 194,85, arrotondato a 195). Nel caso di decimale pari a 0,5 l'arrotondamento sarà all'unità inferiore		normalmente la durata dell'orario di lavoro è di <b>40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni</b> ad esclusione dei profili d'orario con turno 6+1+1. <b>Orario giornaliero di lavoro su 6 (sei) giorni, con turni "6 + 1":</b> Si realizza normalmente attraverso la prestazione di 6 giornate lavorative di 6,66 ore. <b>Orario di lavoro (nei servizi H24), con turni di "6 + 1 + 1":</b> Prevede l'effettuazione di 45,62 "cicli settimanali", ciascuno di 8 (otto) giorni, dei quali 6 (sei) sono lavorati con 8 (otto) ore giornaliere, uno è di riposo e uno è di festività mobile. A compensazione delle maggiori ore lavorabili con tale profilo d'orario, al lavoratore dovrà essere riconosciuta una "Indennità turno 6+1+1" pari a 35€ lordi (già comprensivi dei ratei di tredicesima mensilità, ferie e T.F.R.) per ciascun mese lavorato con tale turnazione

ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI																																																	
<b>Una tantum</b>	non regolamentata																																																
<b>Premi aziendali e di risultato/Elemento perequativo</b>	si rinvia alla contrattazione aziendale																																																
<b>Welfare</b>	<p>le Parti concordano che tutte le prestazioni rese dalla "Gestione Speciale" dell'En.Bi.C., per il tramite dell'attuale fornitore (Provider) "Mutua MBA", rientrano nelle predette prestazioni contrattuali di base del Welfare Aziendale. Le Prestazioni di Welfare Contrattuale fanno così parte, a tutti gli effetti, del trattamento economico e normativo dei Lavoratori cui si applica il CCNL</p> <p><b>Welfare contrattuale</b> - a decorrere dal 2023 viene introdotto il welfare contrattuale a favore dei lavoratori in forza, non in prova, pari ai seguenti importi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livelli</th> <th>Importi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirigente</td> <td>Euro 720 annui (euro 60 mensili)</td> </tr> <tr> <td>A1, A2</td> <td>Euro 480 annui (euro 40 mensili)</td> </tr> <tr> <td>Quadro, B1, B2, C1, C2, D1, D2 e operatori di vendita</td> <td>Euro 240 annui (euro 20 mensili)</td> </tr> </tbody> </table>	Livelli	Importi	Dirigente	Euro 720 annui (euro 60 mensili)	A1, A2	Euro 480 annui (euro 40 mensili)	Quadro, B1, B2, C1, C2, D1, D2 e operatori di vendita	Euro 240 annui (euro 20 mensili)																																								
Livelli	Importi																																																
Dirigente	Euro 720 annui (euro 60 mensili)																																																
A1, A2	Euro 480 annui (euro 40 mensili)																																																
Quadro, B1, B2, C1, C2, D1, D2 e operatori di vendita	Euro 240 annui (euro 20 mensili)																																																
<b>Indennità trasferta</b>	<p>l'indennità di trasferta è così stabilita:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livelli</th> <th>Diaria</th> <th>Diaria trasfertisti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirigente</td> <td>40,04</td> <td>21,84</td> </tr> <tr> <td>Q</td> <td>25,30</td> <td>13,80</td> </tr> <tr> <td>A1</td> <td>22,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>19,80</td> <td>10,80</td> </tr> <tr> <td>B1 e Op. gestionale</td> <td>17,60</td> <td>9,60</td> </tr> <tr> <td>B2 e Op. 1°</td> <td>15,95</td> <td>8,70</td> </tr> <tr> <td>C1 e Op. 2°</td> <td>14,30</td> <td>7,80</td> </tr> <tr> <td>C2 e Op. 3°</td> <td>13,20</td> <td>7,20</td> </tr> <tr> <td>D1</td> <td>12,10</td> <td>6,60</td> </tr> <tr> <td>D2</td> <td>11,00</td> <td>6,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>la trasferta all'estero comporta la diaria giornaliera di cui sopra e il rimborso per le spese non documentabili in misura doppia della trasferta nazionale. La trasferta extra UE dev'essere comunicata per iscritto con almeno 10 giorni di preavviso e comporta il rimborso analitico delle spese, il rimborso spese non documentabili e la diaria giornaliera con i limiti pari al doppio dell'importo della trasferta nazionale</p>	Livelli	Diaria	Diaria trasfertisti	Dirigente	40,04	21,84	Q	25,30	13,80	A1	22,00	12,00	A2	19,80	10,80	B1 e Op. gestionale	17,60	9,60	B2 e Op. 1°	15,95	8,70	C1 e Op. 2°	14,30	7,80	C2 e Op. 3°	13,20	7,20	D1	12,10	6,60	D2	11,00	6,00															
Livelli	Diaria	Diaria trasfertisti																																															
Dirigente	40,04	21,84																																															
Q	25,30	13,80																																															
A1	22,00	12,00																																															
A2	19,80	10,80																																															
B1 e Op. gestionale	17,60	9,60																																															
B2 e Op. 1°	15,95	8,70																																															
C1 e Op. 2°	14,30	7,80																																															
C2 e Op. 3°	13,20	7,20																																															
D1	12,10	6,60																																															
D2	11,00	6,00																																															
<b>Tredicesima</b>	in occasione della ricorrenza natalizia l'Azienda corrisponderà una gratifica natalizia o 13° mensilità di importo pari a una Retribuzione Mensile Normale. In caso di servizio inferiore all'anno sarà dovuta nella misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio; a tal fine le frazioni che superano 14 giorni sono da considerarsi mese intero. Per i contratti a tempo determinato inferiori i 12 mesi, la contrattazione di secondo livello o il contratto individuale possono stabilire di erogare la tredicesima in rate mensili per 12 mensilità																																																
<b>Quattordicesima</b>	non regolamentata																																																
<b>Altre mensilità aggiuntive</b>	non regolamentate																																																
<b>Scatti anzianità</b>	<p>il dipendente ha diritto a 10 scatti triennali. L'anzianità di servizio decorre dal 1° giorno successivo alla data di assunzione (o dall'attribuzione della qualifica in seguito ad un contratto di Apprendistato). Inquadramento, in cifra fissa sono determinati nelle seguenti misure:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livelli</th> <th>Importi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirigente</td> <td>73,00</td> </tr> <tr> <td>Q</td> <td>31,00</td> </tr> <tr> <td>A1</td> <td>29,50</td> </tr> <tr> <td>A2</td> <td>26,50</td> </tr> <tr> <td>B1 e Op. gestionale</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>B2 e Op. 1°</td> <td>23,75</td> </tr> <tr> <td>C1 e Op. 2°</td> <td>22,50</td> </tr> <tr> <td>C2 e Op. 3°</td> <td>21,50</td> </tr> <tr> <td>D1</td> <td>21,00</td> </tr> </tbody> </table>	Livelli	Importi	Dirigente	73,00	Q	31,00	A1	29,50	A2	26,50	B1 e Op. gestionale	25,00	B2 e Op. 1°	23,75	C1 e Op. 2°	22,50	C2 e Op. 3°	21,50	D1	21,00																												
Livelli	Importi																																																
Dirigente	73,00																																																
Q	31,00																																																
A1	29,50																																																
A2	26,50																																																
B1 e Op. gestionale	25,00																																																
B2 e Op. 1°	23,75																																																
C1 e Op. 2°	22,50																																																
C2 e Op. 3°	21,50																																																
D1	21,00																																																
<b>Anzianità convenzionale</b>	nel caso di Collaborazioni svolte con le modalità proprie del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. o per figure professionali contrattualmente non previste (cfr. art. 35), il Collaboratore avrà diritto di chiedere la prosecuzione della Collaborazione qualificata come rapporto di lavoro dipendente. In tal caso, l'anzianità convenzionale del dipendente decorrerà dall'inizio della Collaborazione trasformata																																																
<b>Straordinari (limiti e maggiorazioni)</b>	<p>è considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale settimanale contrattualmente previsto e può essere prolungato (se anticipazione o prolungamento dell'orario normale) o straordinario spezzato (se non adiacente per più di 30 minuti all'orario normale e della durata di almeno 2 ore). Il lavoro straordinario entro i limiti di: <b>a.</b> 10 ore giornaliere complessive (ordinario + straordinario); <b>b.</b> 48 ore settimanali complessive (ordinario + straordinario); <b>c.</b> 300 ore annue. È obbligatorio e prevede, in aggiunta alla retribuzione, le seguenti maggiorazioni, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione normale ordinaria:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th> <th>Prolungato</th> <th>Spezzato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entro 10 ore giornaliere e 48 settimanali</td> <td>14%</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>Oltre 10 ore giornaliere e 48 settimanali</td> <td>17%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Diurno in giorno di riposo</td> <td>-</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Diurno in giorno festivo</td> <td>-</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Notturmo in giorno feriale</td> <td>25%</td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>Notturmo in giorno di riposo</td> <td>-</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Notturmo in giorno festivo</td> <td>-</td> <td>35%</td> </tr> </tbody> </table> <p>il lavoro straordinario eccedente le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, è facoltativo e prevede la maturazione di permessi compensativi e sarà retribuito, in aggiunta alla retribuzione, con le seguenti maggiorazioni della retribuzione normale ordinaria:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th> <th>Prolungato</th> <th>Spezzato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entro 10 ore giornaliere e 48 settimanali o entro 25% dell'orario normale (part time)</td> <td>3%</td> <td>6%</td> </tr> <tr> <td>Oltre 10 ore giornaliere e 48 settimanali o oltre 25% dell'orario normale (part time)</td> <td>6%</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>Diurno in giorno di riposo</td> <td>-</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>Diurno in giorno festivo</td> <td>-</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>Notturmo in giorno feriale</td> <td>14%</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>Notturmo in giorno di riposo</td> <td>-</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>Notturmo in giorno festivo</td> <td>-</td> <td>24%</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia	Prolungato	Spezzato	Entro 10 ore giornaliere e 48 settimanali	14%	17%	Oltre 10 ore giornaliere e 48 settimanali	17%	20%	Diurno in giorno di riposo	-	25%	Diurno in giorno festivo	-	30%	Notturmo in giorno feriale	25%	28%	Notturmo in giorno di riposo	-	30%	Notturmo in giorno festivo	-	35%	Tipologia	Prolungato	Spezzato	Entro 10 ore giornaliere e 48 settimanali o entro 25% dell'orario normale (part time)	3%	6%	Oltre 10 ore giornaliere e 48 settimanali o oltre 25% dell'orario normale (part time)	6%	9%	Diurno in giorno di riposo	-	14%	Diurno in giorno festivo	-	19%	Notturmo in giorno feriale	14%	17%	Notturmo in giorno di riposo	-	19%	Notturmo in giorno festivo	-	24%
Tipologia	Prolungato	Spezzato																																															
Entro 10 ore giornaliere e 48 settimanali	14%	17%																																															
Oltre 10 ore giornaliere e 48 settimanali	17%	20%																																															
Diurno in giorno di riposo	-	25%																																															
Diurno in giorno festivo	-	30%																																															
Notturmo in giorno feriale	25%	28%																																															
Notturmo in giorno di riposo	-	30%																																															
Notturmo in giorno festivo	-	35%																																															
Tipologia	Prolungato	Spezzato																																															
Entro 10 ore giornaliere e 48 settimanali o entro 25% dell'orario normale (part time)	3%	6%																																															
Oltre 10 ore giornaliere e 48 settimanali o oltre 25% dell'orario normale (part time)	6%	9%																																															
Diurno in giorno di riposo	-	14%																																															
Diurno in giorno festivo	-	19%																																															
Notturmo in giorno feriale	14%	17%																																															
Notturmo in giorno di riposo	-	19%																																															
Notturmo in giorno festivo	-	24%																																															

RETRIBUTIVI		per i discontinui le maggiorazioni sono le seguenti:																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th> <th>Straordinario prolungato</th> <th>Straordinario spezzato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entro 8 ore settimanali</td> <td>14%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>Oltre 8 ore settimanali</td> <td>17%</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>Diurno in giorno di riposo</td> <td>--</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>Diurno in giorno festivo</td> <td>--</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Notturmo in giorno feriale</td> <td>22%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Notturmo in giorno di riposo</td> <td></td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>Notturmo in giorno festivo</td> <td></td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia	Straordinario prolungato	Straordinario spezzato	Entro 8 ore settimanali	14%	20%	Oltre 8 ore settimanali	17%	23%	Diurno in giorno di riposo	--	23%	Diurno in giorno festivo	--	25%	Notturmo in giorno feriale	22%	25%	Notturmo in giorno di riposo		28%	Notturmo in giorno festivo		30%																																									
	Tipologia	Straordinario prolungato	Straordinario spezzato																																																																
	Entro 8 ore settimanali	14%	20%																																																																
	Oltre 8 ore settimanali	17%	23%																																																																
	Diurno in giorno di riposo	--	23%																																																																
	Diurno in giorno festivo	--	25%																																																																
	Notturmo in giorno feriale	22%	25%																																																																
	Notturmo in giorno di riposo		28%																																																																
	Notturmo in giorno festivo		30%																																																																
	nel mese di effettuazione sarà quindi corrisposta la maggiorazione per straordinario e saranno accreditate nel conto permessi individuale																																																																		
<b>Contrattazione integrativa aziendale o territoriale</b>	oggetto della contrattazione di secondo livello: <b>a.</b> individuazione di periodi, attività e/o mansioni soggetti a stagionalità, ovvero che presentano significative rarefazioni o intensificazioni del lavoro; <b>b.</b> particolari previsioni per i lavoratori stagionali e diversa misura dell'Indennità Aziendale di fine stagione; <b>c.</b> limiti quantitativi e temporali dei Lavoratori assunti a tempo determinato; <b>d.</b> definizione delle deroghe legalmente ammesse, al fine di migliorare la competitività e la qualità dei servizi aziendali; <b>e.</b> casi motivati di eccezionale riduzione dei periodi d'interruzione tra Contratti a termine; <b>f.</b> definizione aziendale di eventuali trattamenti particolari correlati al Contratto a tempo determinato quali, ad esempio, la contabilizzazione della gratifica natalizia o tredicesima mensilità in ratei mensili, particolari indennità di mansione e/o la definizione delle prestazioni rese a tali lavoratori dagli Organismi Bilaterali di riferimento; <b>g.</b> casi particolari per l'utilizzo del Lavoro di Surroga e durata; <b>h.</b> estensione dell'utilizzo del Lavoro a Tempo Determinato Occasionale																																																																		
<b>Indennità</b>	<p><i>indennità di sostituzione (mansioni promiscue)</i> - il Lavoratore dipendente, che sia adibito con carattere di prevalenza ad una mansione e che effettui periodicamente sostituzioni o supplenze di altri lavoratori con professionalità superiori, se protratte con continuità per oltre il 30% (trenta %) del tempo complessivo delle attività dallo stesso svolte, dovrà essere inquadrato nella qualifica di categoria superiore. Se le mansioni di qualifica superiore sono svolte con continuità, ma senza il criterio di prevalenza e sono richieste da esigenze sostitutive, quali la copertura di pausa pranzo del titolare della mansione, il parziale completamento di un turno e simili, il Lavoratore manterrà il proprio livello. In entrambi i predetti casi il Lavoratore percepirà un'Indennità di sostituzione commisurata alla differenza retributiva tra il livello d'appartenenza e quello della mansione superiore, proporzionata al tempo mediamente dedicato alla mansione superiore.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livelli</th> <th>Importi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Dirigente</td><td>222,65</td></tr> <tr><td>Q</td><td>140,00</td></tr> <tr><td>A1</td><td>121,00</td></tr> <tr><td>A2</td><td>106,00</td></tr> <tr><td>B1 e op. gest.</td><td>98,00</td></tr> <tr><td>B2 e operatore 1°</td><td>88,00</td></tr> <tr><td>C1 e operatore 2°</td><td>80,00</td></tr> <tr><td>C2 e operatore 3°</td><td>73,00</td></tr> <tr><td>D1</td><td>67,00</td></tr> <tr><td>D2</td><td>61,00</td></tr> </tbody> </table> <p>Correttivo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Assenze nel mese</th> <th>Correttivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>1,00</td></tr> <tr><td>1</td><td>0,90</td></tr> <tr><td>2</td><td>0,81</td></tr> <tr><td>3</td><td>0,73</td></tr> <tr><td>4</td><td>0,60</td></tr> <tr><td>5</td><td>0,50</td></tr> <tr><td>6</td><td>0,40</td></tr> <tr><td>7</td><td>0,30</td></tr> <tr><td>8</td><td>0,20</td></tr> <tr><td>9</td><td>0,10</td></tr> <tr><td>Da 10 in poi</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table> <p>l'indennità non è utile ai fini della determinazione della tredicesima, delle maggiorazioni e del t.f.r.</p> <p><i>Indennità di reperibilità</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Da 8 a 16 ore in giorno feriale</th> <th>Da 16 a 24 ore in giorno di riposo aggiuntivo</th> <th>12 ore in giorno festivo o riposo settimanale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>C1 e Op. 2°</td><td>9,10</td><td>13,00</td><td>16,90</td></tr> <tr><td>C2 e Op. 3°</td><td>8,40</td><td>12,00</td><td>15,60</td></tr> <tr><td>D1</td><td>7,70</td><td>11,00</td><td>14,30</td></tr> <tr><td>D2</td><td>6,66</td><td>10,00</td><td>13,00</td></tr> </tbody> </table> <p><i>Indennità corrieri</i> - spetta agli addetti alle consegne a domicilio, nella misura di euro 1,00 per ogni ora di effettivo svolgimento della mansione. La somma non è utile ai fini della tredicesima e del t.f.r.</p>	Livelli	Importi	Dirigente	222,65	Q	140,00	A1	121,00	A2	106,00	B1 e op. gest.	98,00	B2 e operatore 1°	88,00	C1 e operatore 2°	80,00	C2 e operatore 3°	73,00	D1	67,00	D2	61,00	Assenze nel mese	Correttivo	0	1,00	1	0,90	2	0,81	3	0,73	4	0,60	5	0,50	6	0,40	7	0,30	8	0,20	9	0,10	Da 10 in poi	0,00	Livello	Da 8 a 16 ore in giorno feriale	Da 16 a 24 ore in giorno di riposo aggiuntivo	12 ore in giorno festivo o riposo settimanale	C1 e Op. 2°	9,10	13,00	16,90	C2 e Op. 3°	8,40	12,00	15,60	D1	7,70	11,00	14,30	D2	6,66	10,00	13,00
Livelli	Importi																																																																		
Dirigente	222,65																																																																		
Q	140,00																																																																		
A1	121,00																																																																		
A2	106,00																																																																		
B1 e op. gest.	98,00																																																																		
B2 e operatore 1°	88,00																																																																		
C1 e operatore 2°	80,00																																																																		
C2 e operatore 3°	73,00																																																																		
D1	67,00																																																																		
D2	61,00																																																																		
Assenze nel mese	Correttivo																																																																		
0	1,00																																																																		
1	0,90																																																																		
2	0,81																																																																		
3	0,73																																																																		
4	0,60																																																																		
5	0,50																																																																		
6	0,40																																																																		
7	0,30																																																																		
8	0,20																																																																		
9	0,10																																																																		
Da 10 in poi	0,00																																																																		
Livello	Da 8 a 16 ore in giorno feriale	Da 16 a 24 ore in giorno di riposo aggiuntivo	12 ore in giorno festivo o riposo settimanale																																																																
C1 e Op. 2°	9,10	13,00	16,90																																																																
C2 e Op. 3°	8,40	12,00	15,60																																																																
D1	7,70	11,00	14,30																																																																
D2	6,66	10,00	13,00																																																																
<b>Mansioni discontinue</b>	lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia: per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, ecc.), la durata del contratto può essere fissata in 45 ore ordinarie, con retribuzione commisurata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina legale dell'orario normale di lavoro, ma soggetti alla durata massima settimanale. Spetta una indennità di attesa ai lavoratori discontinui per il tempo di attesa eccedente le 40 ed entro le 45 ore settimanali nella misura di euro 4 orari																																																																		
<b>Cottimo, magg. garantita</b>	non regolamentato																																																																		
<b>Erogazione TFR</b>	il trattamento si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, l'importo della retribuzione lorda mensile normale e tredicesima dovute per l'anno stesso, diviso 13,5																																																																		
<b>Vitto e alloggio</b>	vedere indennità di trasferta																																																																		

ORARIO	<b>Ferie</b>	160 ore di ferie annuali, pari a 28 giornate di calendario (o a 4 settimane di calendario). Nei turni "6+1+1", anche al fine di permettere le alternanze dei lavoratori a cicli settimanali completi, saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti																																								
	<b>Permessi retribuiti</b>	48 ore annuali (comprendenti delle 32 ore annuali di festività abolite): concesse per brevi permessi retribuiti, attraverso la richiesta con 2 giorni di anticipo, salvo casi necessità e urgenza. In caso di mancata fruizione, il lavoratore può essere posto in permesso o, in alternativa, ha diritto alla corresponsione della corrispondente indennità sostitutiva unitamente alle competenze del mese di maggio dell'anno successivo																																								
	<b>Riduzione orario</b>	vedere permessi retribuiti																																								
	<b>Festività</b>	in caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di "festività non goduta" pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale																																								
	<b>Festività soppresse</b>	32 ore annuali di permessi. La festività del 4 novembre sarà retribuita, quale "festività non goduta" in aggiunta alle normali competenze mensili di novembre, con 1/26mo della Retribuzione Mensile Normale																																								
	<b>Flessibilità orario contrattuale</b>	le intensificazioni contenute nei limiti d'orario previsti dal CCNL per il singolo Lavoratore, potranno essere affrontate, nel rispetto delle condizioni contrattualmente previste, con l'utilizzo di: <b>a.</b> Lavoro Straordinario/Supplementare; <b>b.</b> Lavoro Straordinario con riposo compensativo; <b>c.</b> Banca delle Ore																																								
	<b>Permanenza massima passaggio cat. superiore</b>	non regolamentato																																								
	<b>Passaggio qualifica superiore</b>	non regolamentato																																								
ASSENZE	<b>Malattia</b>	periodo di comporto: fino a 2 anni di anzianità: conservazione del posto fino a 90 giorni solari, frazionati o continuati; oltre i 2 anni di anzianità: conservazione del posto fino a 90 giorni incrementati di 30 giorni per ciascun anno lavorato oltre il biennio, con il limite massimo complessivo di 365 giorni calcolati entro il periodo mobile degli ultimi 5 anni. Indennità INPS: dal 4° al 20° giorno: spetta il 50% della retribuzione media giornaliera; dal 21° fino al 180° giorno: spetta il 66,66%. Integrazione datoriale: dal 1° al 3° giorno: 50%, dal 4° al 20° giorno, 25% (esclusi i pubblici esercizi); dal 21° al 180° giorno, 30% (esclusi i pubblici esercizi. Ai dirigenti compete il 75% della retribuzione normale per tutto il periodo di comporto)																																								
	<b>Infortunio</b>	Periodo di comporto: infortunio sul lavoro: diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'invalidità temporanea, comunque non oltre la data indicata nel certificato medico; malattia professionale: diritto alla conservazione del posto per un periodo analogo a quello previsto per la malattia non professionale. Indennità INAIL: dal 4° al 90° giorno: 60% della Retribuzione Media Giornaliera; dal 91° giorno: il 75%. Integrazione datoriale: il giorno dell'infortunio: retribuito come fosse stato regolarmente lavorato; dal 1° al 3° giorno: il 60% della retribuzione giornaliera normale, con esclusione delle voci correlate alla presenza; dal 4° al 90° giorno: il 25% della retribuzione giornaliera normale, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza; dal 91° giorno: il 10% della retribuzione giornaliera normale, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza. Per i dirigenti il comporto è pari a 18 mesi. Hanno diritto ad una integrazione dell'indennità Inail pari all'85% della retribuzione normale																																								
	<b>Maternità</b>	durante il periodo di assenza obbligatoria spetta un'integrazione fino a raggiungere la retribuzione normale. Sono inoltre previsti i seguenti benefici: <b>a.</b> Contributo per il sostegno alla maternità massimo euro 1.000; <b>b.</b> Bonus nascita o adozione di un figlio pari a 500 euro; <b>c.</b> Sussidi sanitari (per esempio, diaria parto, visite di controllo, ecc.)																																								
	<b>Congedo matrimoniale</b>	in occasione di matrimonio, ai lavoratori non in prova e con contratto della durata di almeno 12 mesi, sarà concesso un periodo di congedo straordinario retribuito della durata di 15 giorni di calendario consecutivi																																								
	<b>Permessi</b>	i lavoratori in Aziende con oltre 15 dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, fuori o durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore retribuite. Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non può essere sostituito da indennità. Sono previsti i seguenti altri permessi: <b>a.</b> 1 giorno per evento: per matrimonio del figlio; <b>b.</b> 2 giorni per evento: per nascita o adozione di un figlio; <b>c.</b> 3 giorni per anno: decesso o grave infermità documentata di familiari e di conviventi con il lavoratore																																								
	<b>Sospensione/riduzione lavoro o CIG</b>	non regolamentato																																								
	<b>Aspettative</b>	il Lavoratore che sia in malattia o infortunio, professionali o non professionali, in caso di unico evento grave e continuativo potrà usufruire dal compiersi del periodo di comporto e previa richiesta scritta, di un'aspettativa della durata massima pari al 50% del periodo di comporto spettante al Lavoratore, nel corso della quale non decorrerà la retribuzione, né si avrà decorrenza dell'anzianità per alcun istituto. In caso di più malattie o infortuni, non professionale o professionale, il Lavoratore potrà richiedere per scritto un periodo d'aspettativa non retribuita la cui durata massima sarà pari alla metà del residuo periodo di comporto spettante																																								
GESTIONE	<b>Prova</b>	sono previsti i seguenti periodi di prova: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Periodo in giorni</th> <th>Periodo minimo in giorni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirigente, Q, A1 e A2</td> <td>180</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>B1, Operatore gestionale, Operatore 1°</td> <td>150</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>B2 e Operatore 2°</td> <td>150</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>C1 e Operatore 3°</td> <td>120</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td>90</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>D1</td> <td>60</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>D2</td> <td>30</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> in caso di recesso i termini di preavviso sono i seguenti: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Periodo minimo in giorni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirigente, Q, A1 e A2</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>B1, Operatore gestionale, Operatore 1°</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>B2 e Operatore 2°</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>C1 e Operatore 3°</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>D1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>D2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Livello	Periodo in giorni	Periodo minimo in giorni	Dirigente, Q, A1 e A2	180	30	B1, Operatore gestionale, Operatore 1°	150	25	B2 e Operatore 2°	150	25	C1 e Operatore 3°	120	20	C2	90	15	D1	60	10	D2	30	5	Livello	Periodo minimo in giorni	Dirigente, Q, A1 e A2	15	B1, Operatore gestionale, Operatore 1°	13	B2 e Operatore 2°	13	C1 e Operatore 3°	10	C2	8	D1	5	D2	3
	Livello	Periodo in giorni	Periodo minimo in giorni																																							
	Dirigente, Q, A1 e A2	180	30																																							
B1, Operatore gestionale, Operatore 1°	150	25																																								
B2 e Operatore 2°	150	25																																								
C1 e Operatore 3°	120	20																																								
C2	90	15																																								
D1	60	10																																								
D2	30	5																																								
Livello	Periodo minimo in giorni																																									
Dirigente, Q, A1 e A2	15																																									
B1, Operatore gestionale, Operatore 1°	13																																									
B2 e Operatore 2°	13																																									
C1 e Operatore 3°	10																																									
C2	8																																									
D1	5																																									
D2	3																																									
<b>Preavviso</b>	sono previsti i seguenti periodi di preavviso, sia in caso di licenziamento sia di dimissioni:																																									

	Livelli	Durata (giorni di calendario)																																																														
		Anzianità fino a 5 anni	Anzianità da 6 a 10 anni	Anzianità oltre i 10 anni																																																												
	Dirigente	180	210	240																																																												
	Q e A1	90	120	150																																																												
	A2, B1, Op. gestionale, B2, Op. 1°	60	90	120																																																												
	C1, C2, Op. 2° e 3°	30	45	60																																																												
	D1, D2 e discontinui	15	20	30																																																												
<b>Tirocinio</b>	nel caso di Tirocinio a tempo pieno, l'Azienda Ospitante riconoscerà al tirocinante un rimborso spese mensile di almeno 400,00 euro (quattrocento/00 Euro), fatta salva diversa e più favorevole previsione della legislazione regionale applicabile o degli accordi tra Ospitante e Tirocinante																																																															
<b>Apprendistato</b>	<p>Tipologie: <b>a.</b> per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; <b>b.</b> per i giovani tra i 18 e i 29 anni finalizzato ad apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro; <b>c.</b> di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post universitari e per la formazione di giovani ricercatori. La durata massima è così fissata:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello iniziale</th> <th>I periodo/mesi</th> <th>Livello intermedio</th> <th>II periodo/mesi</th> <th>Livello finale</th> <th>Durata totale/mesi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B1</td> <td>18</td> <td>A3</td> <td>18</td> <td>A2</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>B2</td> <td>18</td> <td>B1</td> <td>18</td> <td>A3</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Op. 3°</td> <td>18</td> <td>Op. 2°</td> <td>18</td> <td>Op. 1°</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>C1</td> <td>18</td> <td>B2</td> <td>18</td> <td>B1</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td>18</td> <td>C1</td> <td>18</td> <td>B2</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>80% di Op. 3°</td> <td>18</td> <td>90% di Op. 3°</td> <td>18</td> <td>Op. 2°</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>D1</td> <td>16</td> <td>C2</td> <td>16</td> <td>C1</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>D2</td> <td>15</td> <td>D1</td> <td>15</td> <td>C2</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>80% di D2</td> <td>14</td> <td>90% di D2</td> <td>14</td> <td>D1</td> <td>28</td> </tr> </tbody> </table>				Livello iniziale	I periodo/mesi	Livello intermedio	II periodo/mesi	Livello finale	Durata totale/mesi	B1	18	A3	18	A2	36	B2	18	B1	18	A3	36	Op. 3°	18	Op. 2°	18	Op. 1°	36	C1	18	B2	18	B1	36	C2	18	C1	18	B2	36	80% di Op. 3°	18	90% di Op. 3°	18	Op. 2°	36	D1	16	C2	16	C1	32	D2	15	D1	15	C2	30	80% di D2	14	90% di D2	14	D1	28
Livello iniziale	I periodo/mesi	Livello intermedio	II periodo/mesi	Livello finale	Durata totale/mesi																																																											
B1	18	A3	18	A2	36																																																											
B2	18	B1	18	A3	36																																																											
Op. 3°	18	Op. 2°	18	Op. 1°	36																																																											
C1	18	B2	18	B1	36																																																											
C2	18	C1	18	B2	36																																																											
80% di Op. 3°	18	90% di Op. 3°	18	Op. 2°	36																																																											
D1	16	C2	16	C1	32																																																											
D2	15	D1	15	C2	30																																																											
80% di D2	14	90% di D2	14	D1	28																																																											
<b>Contratto intermittente</b>	<p>tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato, mediante retribuzione oraria onnicomprensiva delle retribuzioni dirette e differite equivalenti a quella spettante, per lo stesso tempo lavorato ed a parità di mansioni, ad un dipendente a tempo pieno e indeterminato dello stesso livello.</p> <p>Retribuzione oraria</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Contratti fino a 12 mesi</th> <th colspan="2">Contratti a tempo indeterminato</th> </tr> <tr> <th>Livello</th> <th>Importo</th> <th>Livello</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td>10,0365</td> <td>C1</td> <td>9,7309</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td>9,2810</td> <td>C2</td> <td>8,9987</td> </tr> <tr> <td>D1</td> <td>8,5368</td> <td>D1</td> <td>8,2776</td> </tr> <tr> <td>D2</td> <td>7,8097</td> <td>D2</td> <td>7,5731</td> </tr> </tbody> </table> <p>nei contratti a tempo indeterminato sarà corrisposto anche 1/173° di aumenti periodici di anzianità. Negli importi della retribuzione onnicomprensiva sono compresi un'indennità convenzionale di preavviso (sostitutiva di quella prevista per la generalità dei lavoratori) e un'indennità di € 0,2023 orari (sostitutiva del contributo a carico azienda per la Gestione speciale En.Bi.C.). È invece dovuto dall'azienda il contributo per la Gestione ordinaria En.Bi.C., nella misura di € 0,0347 per ogni ora di lavoro prestato. Le ferie spettano nella misura di 1/1.904 ore di ferie per ciascuna ora effettivamente lavorata. Il t.f.r. sarà calcolato sugli importi effettivamente erogati con stabilità, al netto di eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli specifici modi della prestazione, quali indennità di viaggio, maggiorazioni per lavoro straordinario o notturno, indennità di cassa o di maneggio denaro.</p> <p>Indennità di disponibilità - Qualora il lavoratore garantisca la sua prestazione per un predeterminato tempo pattuito, avrà diritto, oltre alla retribuzione per le ore effettivamente lavorate, ad un'indennità di disponibilità per ciascuna ora della quale assicuri la disponibilità, nei seguenti importi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livello</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C1</td> <td>2,234</td> </tr> <tr> <td>C2</td> <td>2,068</td> </tr> <tr> <td>D1</td> <td>1,902</td> </tr> <tr> <td>D2</td> <td>1,741</td> </tr> </tbody> </table> <p>In caso di impedimento, il lavoratore dovrà avvisare l'azienda non oltre 12 ore l'inizio dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il diritto all'indennità di disponibilità non matura. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per festività e ferie e non è utile nella determinazione del t.f.r.</p>				Contratti fino a 12 mesi		Contratti a tempo indeterminato		Livello	Importo	Livello	Importo	C1	10,0365	C1	9,7309	C2	9,2810	C2	8,9987	D1	8,5368	D1	8,2776	D2	7,8097	D2	7,5731	Livello	Importo	C1	2,234	C2	2,068	D1	1,902	D2	1,741																										
Contratti fino a 12 mesi		Contratti a tempo indeterminato																																																														
Livello	Importo	Livello	Importo																																																													
C1	10,0365	C1	9,7309																																																													
C2	9,2810	C2	8,9987																																																													
D1	8,5368	D1	8,2776																																																													
D2	7,8097	D2	7,5731																																																													
Livello	Importo																																																															
C1	2,234																																																															
C2	2,068																																																															
D1	1,902																																																															
D2	1,741																																																															
<b>Contratto tempo determinato</b>	<p>alla durata del contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di qualsiasi mansione è ammessa l'apposizione di un termine non superiore a 36 (trentasei) mesi, comprensivi delle eventuali proroghe, nel numero massimo di 5 (cinque), rinnovi e lavoro somministrato avente ad oggetto mansioni di pari livello e categoria. L'apposizione del termine è consentita in presenza di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro. Per la generalità dei lavoratori è ammessa l'assunzione con contratto a tempo determinato nel limite del 20% dei Lavoratori a tempo indeterminato in forza presso ciascuna unità produttiva della Società. Nella base di computo dei lavoratori a tempo indeterminato saranno compresi gli Apprendisti, i Lavoratori intermittenti con diritto all'indennità di disponibilità e i lavoratori a tempo parziale (quest'ultimi in proporzione alla percentuale di prestazione lavorativa effettuata), che siano in forza al 1° gennaio dell'anno di stipulazione del contratto a tempo determinato. Il limite dei lavoratori a tempo determinato sarà, invece, pari a 2 per i Datori che occupano più di 3 dipendenti e fino a 10. Potranno essere assunti Lavoratori a tempo determinato, fino al 60% dei Lavoratori a Tempo Indeterminato, quindi in aggiunta alla base legalmente prevista del 20%, purché nel rispetto della durata massima complessiva di 36 (trentasei) mesi, per ragioni oggettive e di rioccupazione. La tredicesima mensilità per i lavoratori con contratto inferiore ai 12 mesi, può essere corrisposta mensilmente mediante riconoscimento del 8,33% della Retribuzione Mensile Normale spettante per ciascun mese, o frazione di mese superiore a 14 giorni, che sia stato lavorato. Tale facoltà è ammessa con accordo delle Parti o con la contrattazione di secondo livello</p>																																																															
<b>Part time</b>	<p>il part time può essere orizzontale (prestazione ridotta per tutti i giorni lavorati), verticale (prestazione a tempo pieno svolta solo in alcuni giorni della settimana), misto (combinazione delle due tipologie precedenti) e per gli "over 63" (quando la prestazione sia resa a tempo parziale, in accordo con la Società, da un lavoratore che ha oltre 63 anni). Lavoro supplementare richiesto è obbligatorio se: <b>a.</b> contenuto entro il limite del 10% (dieci per cento) del normale orario di lavoro a tempo parziale; <b>b.</b> motivato da ragioni impreviste o oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive; <b>c.</b> richiesto per intervenuta calamità o nel rispetto del preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi. Il lavoro supplementare è soggetto alle seguenti maggiorazioni:</p>																																																															

GESTIONE		<p>il part time può essere orizzontale (prestazione ridotta per tutti i giorni lavorati), verticale (prestazione a tempo pieno svolta solo in alcuni giorni della settimana), misto (combinazione delle due tipologie precedenti) e per gli "over 63" (quando la prestazione sia resa a tempo parziale, in accordo con la Società, da un lavoratore che ha oltre 63 anni). Lavoro supplementare richiesto è obbligatorio se: <b>a.</b> contenuto entro il limite del 10% (dieci per cento) del normale orario di lavoro a tempo parziale; <b>b.</b> motivato da ragioni impreviste o oggettive, tecniche, organizzative o sostitutive; <b>c.</b> richiesto per intervenuta calamità o nel rispetto del preavviso di almeno 4 (quattro) giorni lavorativi. Il lavoro supplementare è soggetto alle seguenti maggiorazioni:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tipologia</th> <th colspan="3">Supplementare prolungato</th> <th colspan="3">Supplementare spezzato</th> </tr> <tr> <th>preavviso normale</th> <th>richiesta tempestiva</th> <th>richiesta urgente</th> <th>preavviso normale</th> <th>richiesta tempestiva</th> <th>richiesta urgente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entro il 25% del normale orario mensile part time</td> <td>25%</td> <td>28%</td> <td>31%</td> <td>28%</td> <td>31%</td> <td>34%</td> </tr> <tr> <td>Oltre il 25% del normale orario mensile part time, ma entro il limite del 25% della normale prestazione annua part time</td> <td>27%</td> <td>30%</td> <td>33%</td> <td>30%</td> <td>33%</td> <td>36%</td> </tr> <tr> <td>In regime diurno in giorno di riposo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>33%</td> <td>36%</td> <td>39%</td> </tr> <tr> <td>In regime diurno in giorno festivo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>35%</td> <td>38%</td> <td>41%</td> </tr> <tr> <td>In regime notturno in giorno feriale</td> <td>36%</td> <td>39%</td> <td>42%</td> <td>39%</td> <td>42%</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>In regime notturno in giorno di riposo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>39%</td> <td>42%</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>In regime notturno in giorno festivo</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>41%</td> <td>44%</td> <td>47%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Le maggiorazioni tengono conto delle afferenti quote delle retribuzioni differite e del t.f.r. e pertanto sono superiori a quelle previste per il lavoro straordinario</p> <p>Clausole elastiche: danno la possibilità di variare temporaneamente la collocazione giornaliera o settimanale della prestazione lavorativa, entro i limiti del 10% dell'orario di lavoro giornaliero o settimanale concordato e nel rispetto di almeno 10 giorni di preavviso.</p> <p>Clausole flessibili: permettono di variare in aumento o in diminuzione la durata della prestazione lavorativa entro i limiti del 10% dell'orario di lavoro giornaliero o settimanale concordato e nel rispetto di almeno 10 giorni di preavviso.</p> <p>Entrambe le clausole devono risultare da atto scritto e comportano per le ore variate o aggiunte una maggiorazione del 5% della RON</p>	Tipologia	Supplementare prolungato			Supplementare spezzato			preavviso normale	richiesta tempestiva	richiesta urgente	preavviso normale	richiesta tempestiva	richiesta urgente	Entro il 25% del normale orario mensile part time	25%	28%	31%	28%	31%	34%	Oltre il 25% del normale orario mensile part time, ma entro il limite del 25% della normale prestazione annua part time	27%	30%	33%	30%	33%	36%	In regime diurno in giorno di riposo	-	-	-	33%	36%	39%	In regime diurno in giorno festivo	-	-	-	35%	38%	41%	In regime notturno in giorno feriale	36%	39%	42%	39%	42%	45%	In regime notturno in giorno di riposo	-	-	-	39%	42%	45%	In regime notturno in giorno festivo	-	-	-	41%	44%	47%
	Tipologia	Supplementare prolungato			Supplementare spezzato																																																											
		preavviso normale	richiesta tempestiva	richiesta urgente	preavviso normale	richiesta tempestiva	richiesta urgente																																																									
	Entro il 25% del normale orario mensile part time	25%	28%	31%	28%	31%	34%																																																									
	Oltre il 25% del normale orario mensile part time, ma entro il limite del 25% della normale prestazione annua part time	27%	30%	33%	30%	33%	36%																																																									
	In regime diurno in giorno di riposo	-	-	-	33%	36%	39%																																																									
	In regime diurno in giorno festivo	-	-	-	35%	38%	41%																																																									
	In regime notturno in giorno feriale	36%	39%	42%	39%	42%	45%																																																									
	In regime notturno in giorno di riposo	-	-	-	39%	42%	45%																																																									
	In regime notturno in giorno festivo	-	-	-	41%	44%	47%																																																									
Lavoro domicilio	non regolamentato																																																															
Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale)	<p>i lavoratori somministrati, non possono superare in ciascuna unità produttiva i seguenti limiti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lavoratori Dipendenti dell'Utilizzatore</th> <th>da 0 a 2</th> <th>Da 2 a 6</th> <th>Oltre 6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N. max di Lavoratori Somministrati</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>25%*</td> </tr> </tbody> </table> <p>*dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'Utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto, con arrotondamento del decimale all'unità superiore</p>	Lavoratori Dipendenti dell'Utilizzatore	da 0 a 2	Da 2 a 6	Oltre 6	N. max di Lavoratori Somministrati	1	2	25%*																																																							
Lavoratori Dipendenti dell'Utilizzatore	da 0 a 2	Da 2 a 6	Oltre 6																																																													
N. max di Lavoratori Somministrati	1	2	25%*																																																													
Lavoro stagionale	<p>si tratta del lavoro richiesto e collettivamente reso nel settore Turismo, in ambiti ciclici annuali che prevedono periodi calendarizzati d'interruzione della prestazione non inferiori a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi. Nell'arco dello stesso ciclo d'attività stagionale, non è consentito per ogni singolo Lavoratore superare 8 mesi nell'anno solare di durata massima complessiva del rapporto di lavoro a tempo determinato stagionale. Ai Lavoratori che permangono in forza fino al termine previsto dal loro Contratto, deve essere corrisposto all'atto della cessazione e in aggiunta al T.F.R. una indennità di fine stagione pari al 100% delle Indennità di Mancata Contrattazione riconosciute al Lavoratore Stagionale nel corso del Contratto stesso</p>																																																															
Telelavoro	<p>la postazione, i collegamenti telematici, le manutenzioni, le spese di gestione e la fornitura dei necessari supporti tecnici sono a carico del datore. Il recesso immotivato del telelavoratore, entro 3 anni dalla costituzione del rapporto, comporta che le spese sostenute siano pro-quota a carico del lavoratore</p>																																																															
Lavoro agile	non regolamentato																																																															
Lavoro ripartito (job sharin)	non regolamentato																																																															
Viaggiatori e piazzisti	non regolamentato																																																															
Collocamento	<p>per i lavoratori di prima assunzione sono previste specifiche condizioni economiche all'ingresso. Il periodo massimo di lavoro durante il quale il lavoratore può essere inquadrato nel livello immediatamente inferiore, rispetto a quello riferibile alle mansioni espletande, dovrà essere conforme alle seguenti previsioni. I periodi massimi di sottoinquadramento sono i seguenti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Livello iniziale</th> <th colspan="2">Mesi di effettivo lavoro</th> <th rowspan="2">Livello finale</th> </tr> <tr> <th>Generalità dei lavoratori</th> <th>Figure equiparate all'artigianato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A3</td> <td>18</td> <td>34</td> <td>A2</td> </tr> <tr> <td>B1</td> <td>18</td> <td>34</td> <td>A3</td> </tr> <tr> <td>B2</td> <td>18</td> <td>34</td> <td>B1</td> </tr> <tr> <td>C1Op. 2<sup>a</sup></td> <td>18</td> <td>34</td> <td>B2Op. 1<sup>a</sup></td> </tr> <tr> <td>C2Op. 3<sup>a</sup></td> <td>16</td> <td>28</td> <td>C1Op. 2<sup>a</sup></td> </tr> <tr> <td>D1</td> <td>15</td> <td>24</td> <td>C2</td> </tr> <tr> <td>D2</td> <td>14</td> <td>20</td> <td>D1</td> </tr> </tbody> </table>	Livello iniziale	Mesi di effettivo lavoro		Livello finale	Generalità dei lavoratori	Figure equiparate all'artigianato	A3	18	34	A2	B1	18	34	A3	B2	18	34	B1	C1Op. 2 <sup>a</sup>	18	34	B2Op. 1 <sup>a</sup>	C2Op. 3 <sup>a</sup>	16	28	C1Op. 2 <sup>a</sup>	D1	15	24	C2	D2	14	20	D1																													
Livello iniziale	Mesi di effettivo lavoro		Livello finale																																																													
	Generalità dei lavoratori	Figure equiparate all'artigianato																																																														
A3	18	34	A2																																																													
B1	18	34	A3																																																													
B2	18	34	B1																																																													
C1Op. 2 <sup>a</sup>	18	34	B2Op. 1 <sup>a</sup>																																																													
C2Op. 3 <sup>a</sup>	16	28	C1Op. 2 <sup>a</sup>																																																													
D1	15	24	C2																																																													
D2	14	20	D1																																																													
PREVIDENZA ASSISTENZA	Previd. integrativa/complem.	<p>le Parti intendono costituire un fondo di settore o aderire ad un fondo esistente. Sin da ora, a richiesta dei lavoratori, dovranno versare le quote di t.f.r. maturato al fondo da essi individuato. Dal 1° gennaio 2023, su richiesta del lavoratore, l'azienda accrediterà il t.f.r. maturato al Fondo di previdenza individuato dal lavoratore e una quota aggiuntiva a suo carico pari all'1% della paga base nazionale mensile</p>																																																														
	Bilateralità e Assistenza integrativa	<p>entro il primo mese di applicazione del c.c.n.l. l'azienda dovrà aderire all'En.Bi.C. previo versamento di una quota onnicomprensiva una tantum di € 60,00; successivamente i lavoratori neoassunti dovranno essere iscritti entro 5 giorni dall'inizio del lavoro.</p> <p><i>Lavoratori assunti a tempo determinato superiore a 12 mesi, a tempo indeterminato, apprendistato e part time, purchè pari o superiore a 16 ore settimanali</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Causale</th> <th colspan="2">Contributo mensile</th> <th colspan="2">Contributo annuo</th> </tr> <tr> <th>A carico datore</th> <th>A carico lavoratore</th> <th>A carico datore</th> <th>A carico lavoratore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Funzionamento enti bilaterali (Gestione Ordinaria)</td> <td>7,50</td> <td>1,50</td> <td>90,00</td> <td>18,00</td> </tr> <tr> <td>Finanziamento prestazioni sanitarie integrative (Gestione Speciale)</td> <td>14,00</td> <td>1,00</td> <td>168,00</td> <td>12,00</td> </tr> </tbody> </table>	Causale	Contributo mensile		Contributo annuo		A carico datore	A carico lavoratore	A carico datore	A carico lavoratore	Funzionamento enti bilaterali (Gestione Ordinaria)	7,50	1,50	90,00	18,00	Finanziamento prestazioni sanitarie integrative (Gestione Speciale)	14,00	1,00	168,00	12,00																																											
	Causale	Contributo mensile		Contributo annuo																																																												
		A carico datore	A carico lavoratore	A carico datore	A carico lavoratore																																																											
Funzionamento enti bilaterali (Gestione Ordinaria)	7,50	1,50	90,00	18,00																																																												
Finanziamento prestazioni sanitarie integrative (Gestione Speciale)	14,00	1,00	168,00	12,00																																																												

PREVIDENZA ASSISTENZA	<i>Dirigenti, lavoratori assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno o part time, purchè pari o superiore a 16 ore settimanali</i>				
	Causale	Contributo mensile		Contributo annuo	
		A carico datore	A carico lavoratore	A carico datore	A carico lavoratore
	Funzionamento enti bilaterali (Gestione Ordinaria)	7,50	1,50	90,00	18,00
	Finanziamento prestazioni sanitarie integrative (Gestione Speciale)	77,00	5,00	930,00	60,00
	<i>Quadri, lavoratori assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno o part time, purchè pari o superiore a 16 ore settimanali</i>				
	Causale	Contributo mensile		Contributo annuo	
		A carico datore	A carico lavoratore	A carico datore	A carico lavoratore
	Funzionamento enti bilaterali (Gestione Ordinaria)	7,50	1,50	90,00	18,00
	Finanziamento prestazioni sanitarie integrative (Gestione Speciale)	40,67	1,00	488,04	12,00
<i>Lavoratori assunti a tempo indeterminato, apprendistato e part time inferiore a 16 ore settimanali</i>					
Causale	Contributo mensile		Contributo annuo		
	A carico datore	A carico lavoratore	A carico datore	A carico lavoratore	
Funzionamento enti bilaterali (Gestione Ordinaria)	7,50	1,50	90,00	18,00	
<i>Lavoratori assunti a tempo determinato/part time (pari o inferiore a 12 mesi)</i>					
Causale	Contributo mensile		Contributo annuo		
	A carico datore	A carico lavoratore	A carico datore	A carico lavoratore	
Funzionamento enti bilaterali (Gestione Ordinaria)	4,50	1,50	54,00	18,00	
<b>Elemento perequativo sostitutivo</b> - ai lavoratori assunti con contratto inferiore a 12 mesi non competono le prestazioni della Gestione Speciale dell'En.Bi.C., ma un elemento perequativo sostitutivo pari ad € 0,2023 per ogni ora di lavoro. L'elemento spetterà anche in caso di proroga del contratto a termine inferiore a 12 mesi. L'importo non è utile nella determinazione dei ratei di retribuzioni differite (tredicesima, ferie, permessi) e del t.f.r. In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore non avrà più diritto all'Elemento perequativo sostitutivo, ma alle prestazioni della Gestione Speciale, con conseguente obbligo del datore di versare la relativa contribuzione					
<b>Polizze vita</b>	non regolamentata				
<b>Polizze infortuni</b>	non regolamentata				
<b>Quadri</b>	<p><i>Dirigenti</i> - e aziende sono tenute ad attivare una polizza assicurativa a favore dei dirigenti per: <b>a.</b> la copertura delle spese di assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni, con un massimale di € 300.000,00 per evento e per anno; <b>b.</b> il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente anche a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni, con massimale di almeno € 3.000.000,00</p> <p><i>Quadri</i> - le aziende sono tenute ad attivare una polizza assicurativa a favore dei quadri per: <b>a.</b> la copertura delle spese di assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni, con un massimale di € 150.000,00 per evento e per anno; <b>b.</b> il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente anche a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni, con massimale di almeno € 2.000.000,00</p>				